

LEGGE 25 aprile 1938, n. 897
Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni
relative alla custodia degli Albi (stralcio).
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 7 luglio 1938).

Art. 1

Gli ingegneri, gli architetti e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.

Art. 2

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

(Omissis)